



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio circondariale marittimo Portoscuso
Piazzale del Porto - Loc. Portovesme – Tel. 0781/509114
p.e.i.: ucportoscuso@mit.gov.it – p.e.c.: cp-portoscuso@pec.mit.gov.it

ORDINANZA n. numerazione protocollo elettronico /2025

Porto turistico di Buggerru (Comune di Buggerru – SU)
Abrogazione Ordinanza n. 16/2017 in data 31.05.2017 ed
esenzione dall'applicazione dei commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 197/2021,
ai sensi del comma 8 del medesimo articolo

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo di Portoscuso e Comandante del Porto di Portovesme,

VISTA l'Ordinanza n. 16/2017 in data 31 maggio 2017 di questo Ufficio circondariale marittimo, di approvazione del “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nel porto di Buggerru. Periodo 2017 – 2018 - 2019”;

VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 “Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”, con il quale è stato abrogato il Decreto Legislativo n. 182/2003;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 8 del predetto Decreto Legislativo n. 197/2021 recita testualmente: *“I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 solo se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se è garantito che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi portuali. Ai suddetti fini, con il decreto di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono definite le caratteristiche dei porti di cui al primo periodo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche di cui*

al primo periodo, l'esenzione è comunque applicabile dall'Autorità competente con provvedimento motivato (...omissis...)";

CONSIDERATO che, all'attualità, non risulta essere stato adottato un Decreto che, ai sensi della Legge n. 84/94 definisca le caratteristiche del porto turistico di Buggerru;

CONSIDERATO che, nelle more dell'emanazione del Decreto di cui alla precedente premessa, sulla base di un'analisi condotta da questa Autorità marittima, si ritiene classificare il porto turistico di Buggerru, ai fini dell'applicazione del Decreto Legislativo n. 197/2021, in "porto non commerciale, caratterizzato per lo più da un'un'utenza portuale stanziale (diporto) e da uno scarso/sporadico traffico diportistico "di transito", limitato per lo più ai soli mesi estivi";

CONSIDERATO che, a supporto di quanto sopra ritenuto, è stata condotta un'analisi in merito alle peculiarità del porto turistico di Buggerru, alla tipologia di unità ivi approdanti – da diporto e commerciali, stanziali e non stanziali - nonché ai rifiuti da esse prodotti e conferiti presso gli impianti di raccolta esistenti, dalla quale è emerso che la tipologia dei rifiuti prodotti a bordo delle unità che stanziano nel porto turistico di Buggerru è in larga parte riferita ai rifiuti solidi urbani (plastica, carta, vetro e RSU), ai quali bisogna aggiungere altre tipologie di rifiuti quali: attrezzi da pesca, olii esausti, batterie, filtri e acque di sentina, ma che il volume di rifiuti generato dalle navi è minimo e poco appetibile ad un eventuale gestore del servizio;

CONSIDERATO altresì che, presso il porto turistico di Buggerru, non esiste un impianto portuale "ad hoc" e che, allo stato attuale, nel compendio portuale in parola non insiste un gestore del servizio di raccolta poiché la locale Amministrazione Civica, in qualità di soggetto responsabile all'attuazione del piano di cui al primo visto, non ha mai ottemperato all'affidamento del servizio mediante gara ad evidenza pubblica in considerazione dell'esiguità dei rifiuti prodotti dalle navi, provvedendo di fatto, ad integrare il servizio in parola nel sistema di gestione dei rifiuti comunale;

RILEVATO che il sistema di raccolta/conferimento e gestione dei rifiuti integrato nel sistema di raccolta comunale è confacente alle esigenze dell'utenza portuale atteso che, negli anni, non è pervenuta alcuna segnalazione di inadeguatezza e che, ai fini dell'esenzione in parola, il Comune di

Buggerru debba unicamente provvedere all'integrazione di ogni tipologia di rifiuto all'interno del proprio sistema;

- VISTI i verbali di riunione in data 14 aprile 2025 e in data 13 maggio 2025, con i quali è stata condivisa favorevolmente dal Comune di Buggerru la proposta avanzata da questa Autorità marittima, al fine di procedere all'esenzione ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del D. Lgs. n. 197/2021;
- PRESO ATTO della posizione del Comune di Buggerru, il quale ha riconosciuto la fattibilità e l'opportunità di continuare ad avere un sistema integrato di gestione e raccolta dei rifiuti, affidato a un'unica società, ritenendovi incluse tutte le tipologie, come specificato con apposita dichiarazione datata 06.06.2025, non rilevando motivi ostativi al riguardo, trattandosi di cristallizzare una situazione che già parzialmente sussiste alla data odierna;
- CONSIDERATO altresì che il Comune, durante le sopra indicate riunioni, ha assicurato l'adempimento del requisito relativo alla messa a disposizione degli utenti portuali delle informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti;
- VISTA la nota prot. n. 6469 in data 26.06.2025, con cui questo Comando ha ritenuto sussistenti, spiegandone i motivi, le condizioni per l'emanazione di un provvedimento di esenzione ai sensi dell'art. 5, comma 8 del D. Lgs. n. 197/2021;
- VISTA la nota prot. n. 18877 del 01 luglio 2025, con cui la Regione Autonoma Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente, ha espresso il proprio nulla osta all'applicazione della predetta deroga, fermo restando la competenza dell'Autorità marittima all'adozione del provvedimento motivato;
- RITENUTE SUSSISTENTI tutte le caratteristiche ai sensi di legge idonee a consentire l'emanazione di un provvedimento di esenzione degli obblighi di cui ai commi da 1 a 4, dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 197/2021, nelle more dell'emanazione del previsto decreto ministeriale di classificazione del porto turistico di Buggerru;
- VISTI gli articoli 17, 30, 64, 68, 71, comma 1 e 81 del Codice della navigazione (R.D. 30.03.1942, n. 327), e gli articoli 23, 27, 59, 77 e 82 del relativo Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 15.02.1952, n. 328);
- VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del Decreto Legislativo n. 197/2021, il porto turistico di Buggerru è esentato dall'applicazione dei commi da 1 a 4 del medesimo articolo, per le motivazioni meglio esplicitate nelle premesse del presente provvedimento.

Articolo 2

L'Ordinanza n. 16/2017 in data 31.05.2017, in premessa citata, di approvazione del "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nel porto di Buggerru. Periodo 2017 – 2018 - 2019", è abrogata.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- trasmissione agli Enti/Amministrazioni/concessionari del porto turistico interessati;
- invio a imprese di pesca ed eventuali sodalizi nautici del porto;
- inclusione nella pagina "Ordinanze" del [sito istituzionale](#) di questo Ufficio circondariale marittimo.

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti a termini di legge.

Portoscuso, data sottoscrizione digitale

Il Comandante
T.V. (CP) Giulia BURCHIELLI
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n°82